



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1027-2020 - Seduta N° 3642 - del 11/12/2020 - Numero d'Ordine 24

NP/2020/1529477

Oggetto Recepimento delle linee guida ministeriali e rilascio delle modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Art. 181, c. 4-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. - D.M. Sviluppo Economico 25 novembre 2020 e relativo allegato "A".

Struttura Proponente Settore Commercio

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	7	1
--	---	---

Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub F

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 181, comma 4 bis, il quale stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;

Preso atto che il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A", entrate in vigore il 28/11/2020;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla normativa sopra richiamata e stante l'urgenza di fornire ai Comuni le necessarie modalità attuative;

Richiamate:

- la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, "*Testo Unico in materia di commercio*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 16/02/2013, "*Modalità attuative per applicazione Carta di Esercizio e Attestazione Annuale-Commercio su aree pubbliche*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 25/11/2016, "*Ulteriori modalità attuative per Carta esercizio e Attestazione annuale e altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche -lr n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 7/7/2020 "*Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 19/11/2018, "*Indirizzi e criteri per la vendita della stampa quotidiana e periodica, in attuazione del Testo unico in materia di commercio – lr n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni*";

Considerato che, come stabilito dalle soprarichiamate normative, sono state sentite le Associazioni di categoria del commercio e artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, le Associazioni rappresentative del settore della stampa quotidiana e periodica aderenti alle medesime da ultime citate e l'ANCI Liguria;

su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali (LigurCapital, Liguria Ricerche, Liguria International, Parco Tecnologico Val Bormida, Società per Cornigliano, Siit), Programmi comunitari di competenza, Dott. Andrea Benveduti

DELIBERA

- 1) di recepire le *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020”* approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato “A”;
- 2) di approvare le modalità attuative riportate nell’allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in quanto finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo 181, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, qualora non siano state già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e dei relativi provvedimenti regionali meglio descritti nell’allegato alla presente;
- 3) di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento nel SITO WEB della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del provvedimento stesso.



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMMERCIO

ALLEGATO

OGGETTO: MODALITA' ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO "A".

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A" ha emanato, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le linee guida finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di seguito denominate "*linee guida*".

La Regione Liguria, fatta salva l'integrale e pedissequa applicazione delle linee guida, alle quali si rimanda, ha integrato le stesse definendo le modalità di applicazione sul territorio ligure, al fine di armonizzare la loro applicazione con la vigente disciplina regionale del commercio su aree pubbliche, come di seguito esposto:

1. Il presente allegato riporta le modalità attuative regionali per i Comuni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, come previsto all'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. ed in recepimento delle linee guida;
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi già rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016); in quest'ultimo caso le originarie concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i., nel rispetto delle linee

guida e delle presenti modalità attuative. E' fatto espresso divieto al Comune di subordinare il rinnovo a condizioni e al possesso di requisiti diversi da quelli indicati nelle citate linee guida ministeriali, nelle presenti modalità attuative regionali e non espressamente previsti dalle stesse. Non è parimenti consentito l'aggravio ingiustificato del procedimento tramite richiesta all'interessato di documenti diversi ed ulteriori a quelli espressamente indicati nelle linee guida ministeriali e nelle presenti modalità attuative regionali, fatti salvi quelli necessari al Comune ai fini della scelta delle concessioni che l'interessato intende rinnovare qualora ne sia titolare in numero maggiore rispetto a quello previsto al punto 13.

4. Il Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2020 provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e verifica il possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021, termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni.

Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei seguenti requisiti:

- di onorabilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2007;
- professionali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2007, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Quest'ultimo requisito può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, consistenti in:

- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

- possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale in corso di validità ai sensi dell'art. 36 bis delle L.R. n. 1/2007 e s.m.i.; giova rammentare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 25 novembre 2016, che l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali contenuto nell'Attestazione annuale deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora quest'ultima sia dovuta) nei due anni solari precedenti a quello a cui l'Attestazione annuale si riferisce. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso le C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del procedimento amministrativo d'ufficio e non sono ammesse forme di rinnovo automatico della concessione che non derivino dal citato procedimento. Il procedimento deve in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni circa l'utilizzo della telematica in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di garantire le corrette forme di pubblicità alla procedura e consentire agli interessati la più agevole partecipazione al procedimento; il Comune, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
7. La Regione Liguria, preso atto del differimento dei termini procedurali ordinari per un massimo di sei mesi come disposto dalle linee guida in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l'avvio dei procedimenti d'ufficio, indica come termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all'interessato la prosecuzione dell'attività.
8. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali, emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.
9. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione già effettuate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016) non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le linee guida e le presenti modalità attuative regionali ai seguenti soggetti: operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.
10. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata a soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4 ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., specificando a tal fine che per *"operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione"* devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.
11. Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali.
12. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;

13. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:
- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
 - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
14. In attuazione dell'art. 181, comma 4 bis, la Regione Liguria ha definito con il presente provvedimento le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le linee guida e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio della Liguria e l'ANCI regionale.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-879

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	BENVEDUTI Andrea		10/12/2020 14:40
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	DRAGO Gabriella		07/12/2020 10:09
* Approvazione Legittimità	DI SABATINO Pasquale	Angela MILAZZO	04/12/2020 14:59
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	MILIA Serenella		04/12/2020 14:36
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	PARODI Alessandro		04/12/2020 14:21

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria